



Camera di Commercio
Latina

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE PRODOTTE AI FINI DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE
(Adottato con delibera della Giunta Camerale n.61, del 24 settembre 2013)**



Art. 1
(OGGETTO)

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive (allegati "B" e "D" al DM n. 156/2011) rese a norma dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, dalle Organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dalle Associazioni dei consumatori per la partecipazione al procedimento di rinnovo del Consiglio Camerale.

Art. 2
(ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI)

Con riferimento ai dati dichiarati nei termini dalle Organizzazioni imprenditoriali, riguardanti le imprese elencate nell'allegato "B" di cui al D.M. n.156/2011, si distinguono due tipi di controlli:

CONTROLLI DI TIPO "A":

Per ogni Organizzazione imprenditoriale, ancorché apparentata, e su tutte le imprese elencate viene effettuato, in forma automatica, il controllo sulla posizione al Registro delle Imprese; a tal fine, avvalendosi anche del supporto tecnico di InfoCamere, si verificherà:

1. l'iscrizione al Registro Imprese al 31/12/2012 delle imprese presenti;
2. la regolare appartenenza o meno di ciascuna impresa al settore per il quale l'organizzazione concorre (per ciascuna impresa si verifica che almeno un codice Ateco presente in visura sia coerente con il settore economico di appartenenza dichiarato);
3. la regolarità del pagamento del diritto annuale;
4. le duplicazioni di impresa all'interno di uno stesso elenco;
5. la presenza di una stessa impresa in più elenchi di una stessa associazione.

La procedura di controllo produce un report di eventuali errori; questi saranno segnalati all'Organizzazione imprenditoriale con l'invito a rettificare i dati comunicati (entro il termine perentorio di 10 giorni), tenendo conto di quanto precisato dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico con note circolari n.056939, del 5 marzo 2012, e n. 99348, del 12 giugno 2013.

CONTROLLI DI TIPO "B":

Il controllo sull'effettiva associazione dell'impresa e sul pagamento della quota associativa, sarà effettuato a campione sugli elenchi presentati da tutte le Organizzazioni imprenditoriali.

Il campione oggetto del controllo sarà estratto con i seguenti criteri:

- la numerosità del campione è stabilita nel 5% del totale delle imprese indicate nell'allegato "B" da ciascuna Organizzazione imprenditoriale, con un limite massimo di n.150 imprese per ciascun elenco depositato ed un limite minimo di n.20 imprese per ciascun elenco depositato;
- stabilita la numerosità del campione, le imprese (individuate dalla loro posizione progressiva nell'elenco oggetto di controllo) saranno estratte utilizzando un generatore automatico di numeri



casuali (ad esempio quello presente sul sito della Regione Emilia - Romagna);

- estratto il campione, l'elenco delle imprese estratte sarà trasmesso alle Organizzazioni imprenditoriali, con invito a produrre la documentazione comprovante quanto dichiarato (relativamente all'effettiva qualità di associato dell'impresa al 31 dicembre 2012 e al pagamento di almeno una quota associativa nel biennio 2011-2012).

La suddetta documentazione deve essere perentoriamente prodotta entro 10 giorni dalla richiesta. Di norma il controllo viene effettuato presso la sede camerale, salvo richieste motivate per cui il Responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede dell'Organizzazione imprenditoriale.

Art. 3

(ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI ED UTENTI)

Con riferimento ai dati dichiarati dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni dei consumatori, riguardanti gli iscritti elencati nell'allegato "D" di cui al D.M. n.156/2011, si procede come appresso:

Il controllo sull'effettiva iscrizione sarà effettuato a campione sugli elenchi presentati da tutte le Organizzazioni/Associazioni, ancorché apparentate.

Il campione oggetto del controllo sarà estratto con i seguenti criteri:

- la numerosità del campione è stabilita nel 5% del totale degli iscritti indicati nell'allegato "D" da ciascuna Organizzazione/Associazione, con un limite massimo di n.150 iscritti per ciascun elenco depositato ed un limite minimo di almeno n.20 iscritti per ciascun elenco depositato;
- stabilita la numerosità del campione, gli iscritti (individuati dalla loro posizione progressiva nell'elenco oggetto di controllo) saranno estratti utilizzando un generatore automatico di numeri casuali (ad esempio quello presente sul sito della regione Emilia - Romagna);
- estratto il campione, l'elenco degli iscritti estratti sarà trasmesso alle Organizzazioni/Associazioni con l'invito a produrre la documentazione comprovante quanto dichiarato con l'autocertificazione (relativamente all'effettiva qualità di iscritto al 31 dicembre 2012).

La suddetta documentazione deve essere perentoriamente prodotta entro 10 giorni dalla richiesta. Di norma il controllo viene effettuato presso la sede camerale, salvo richieste motivate per cui il Responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede dell'Organizzazione /Associazione.

Art. 4

(ESCLUSIONE DAI CONTROLLI)

Ai sensi della circolare Ministeriale n. 0183847, del 4 ottobre 2011, non si effettuano controlli a



campione nei casi in cui i controlli fossero irrilevanti ai fini dell'assegnazione dei seggi (ad esempio, quando un unico apparentamento o un'unica Organizzazione/Associazione si candida per l'unico seggio assegnato ai lavoratori o ai consumatori).

Art. 5

(RINVIO)

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.P.R. n.445/2000.